

Procedimento n. 44/2024

Decisione n. 13/2025

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Prof. Avv. Maurizio Benincasa	- Presidente
Avv. Fulvio Brizio	- Componente
Avv. Orazio Cicatelli	- Componente

in relazione alla decisione assunta in data 13 giugno 2025 all'esito dell'udienza con successivo deposito del dispositivo in data 16 giugno 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, R.G., rende nota e manda per la pubblicazione la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n° 44/2024 nei confronti di:

ROLANDO Ivano, tesserato, residente in Strada Traforo n. 10/4, Pino Torinese (10025 - TO), elettivamente domiciliato presso il proprio difensore, Avv. Simone Vallese, con studio in Torino, alla Via Schina n. 15, incolpato:

“della violazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia F.I.T.P., in combinato disposto con l'art. 20 del medesimo Regolamento, e con le aggravanti di cui all'art. 40, lett. B), a-b-c-l, R.G. per aver tenuto, quale tesserato F.I.T.P. e tecnico federale di tennis, una condotta gravemente lesiva dei principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva che tutti i soggetti tesserati devono mantenere in ogni rapporto anche di natura morale e sociale, con l'obbligo preminente di astenersi, tra l'altro, dalla violenza sia fisica che verbale, costringendo e/ o inducendo in diverse occasioni la tesserata Giulia Pairone (all'epoca dei fatti minorenni perché nata il 21.01.1996) a subire diversi atti di maltrattamento abusi di carattere sessuale - meglio descritti nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 30 maggio 2024 e depositata il successivo 21 agosto (n. 392/2024 – R.G. N.R. 3771/2019 – G.G. GIP 735/2020 – R.G. TRIB. 793/2022), cui integralmente si rimanda - abusando in particolare del proprio ruolo predominante di insegnante/ allenatore di tennis, della differenza di età rispetto alla giovanissima

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS e PADEL

Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G - 00135 Roma

☎ +39 06 9837 2134/2205

☎ +39 06 9837 2241 (fax)

✉ segreteria@fitp.it

🌐 fitp.it

P. Iva 01379601006

C.F. 05244400585

allieva e provocando in tal modo a quest'ultima uno stato di prostrazione, di avvilito morale e di sofferenza, anche fisica, da indurla anche ad interrompere la promettente attività agonistica nel tennis. Condotta tenuta in Borgaro Torinese ed in altre località presso le quali la tesserata si recava per disputare tornei di tennis, tra i quali New York ed Antalya, tra il settembre 2009 e il marzo 2013, con abuso del proprio ruolo di tecnico federale di tennis e con danno per l'allora minore Giulia Pairone."

* * * * *

Il presente procedimento disciplinare è stato instaurato a seguito della ricezione da parte della Procura Federale di una nota datata 13.05.2024 a firma del Procuratore Generale dello Sport avente ad oggetto un articolo di stampa tratto dal quotidiano La Repubblica dal titolo "Giovane Tennista denuncia: l'allenatore mi chiedeva di andare nel suo letto" nel quale si riportava che a seguito di una denuncia presentata da una giocatrice nei confronti del suo allenatore per presunte violenze sessuali e maltrattamenti, era pendente dinanzi al Tribunale di Ivrea un procedimento penale nel corso del quale il P.M. aveva rassegnato le proprie conclusioni.

Attesa la gravità dei fatti descritti nell'articolo in questione, la Procura Federale poneva in essere un'ampia e circostanziata attività di indagine sostanziata nelle audizioni dell'atleta (PAIRONE Giulia) asseritamente vittima delle condotte illecite contestate all'attuale incolpato ROLANDO Ivano; nell'acquisizione del dispositivo della sentenza emesso dal Tribunale di Ivrea con la quale il ROLANDO veniva dichiarato responsabile dei fatti ascrittigli, con conseguente condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione; nelle ulteriori audizioni di Lambiase Manuele (ex preparatore fisico della giocatrice), Bertoldo Jessica (amica della Pairone), Larivera Massimo (maestro nazionale di tennis e direttore della scuola tennis dell'affiliato ASD Sporting Tennis Club Borgaro), nonché dell'audizione dello stesso incolpato.

Veniva, infine, acquisita la copia delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Ivrea.

All'esito di tale attività la Procura Federale procedeva in data 04.11.24 all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art. 98, comma 4 R.G. e la difesa dell'incolpato, a mezzo del difensore avv. Simone Vallese, faceva pervenire una memoria datata 4.12.2024 corredata da una serie di allegati (atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea e verbali stenotipici di alcune udienze dibattimentali nel corso delle quali erano stati escussi una serie di testi e lo stesso ROLANDO) nella quale, oltre ad evidenziare l'insussistenza di profili di rilevanza disciplinare nella condotta ascritta al proprio assistito, eccepiva l'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare ex artt. 98 e 99 del Regolamento di Giustizia (di seguito R.G.)

Tuttavia, la Procura Federale, non ritenendo fondate le argomentazioni difensive svolte dal difensore del Rolando, addiveniva in data 03.01.2025 alla richiesta di deferimento e di fissazione di procedimento disciplinare ex art. 98, comma R.G.

Conseguentemente, questo Tribunale fissava la relativa udienza per il 10.02.2025 che si teneva regolarmente alla presenza del Procuratore federale avv. Terzulli e del Procuratore Aggiunto avv. Polimei, unitamente all'incolpato Rolando e al suo difensore avv. Vallese.

In quella sede preliminarmente il Tribunale dava atto che l'avv. Vallese aveva fatto pervenire un'istanza di assunzione dei mezzi di prova ex art. 80, comma 2 R.G., nonché una memoria ex art. 80 comma 2 R.G. nella quale, al punto 1, riformulava nuovamente l'eccezione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare. Avverso tale ultima eccezione la Procura Federale, richiamando il dettato dell'art. 99 comma 5 R.G. secondo cui i termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale, osservava che la posizione rilevante nell'ordinamento federale è da intendersi nella conoscenza dei fatti da parte dell'ordinamento federale, conoscenza avuta solo in seguito alla comunicazione pervenuta alla Procura Federale da parte della Procura Generale dello Sport del CONI e dell'Ufficio della Tutela della FITP, ritenendo, quindi, non prescritta l'azione disciplinare.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto sopra, assegnava un termine alle parti per eventuale deposito di memorie difensive, riservandosi di fissare una nuova udienza all'esito di tale incombenza.

Con provvedimento camerale veniva fissata la nuova udienza per il giorno 09.04.2025: nel corso della stessa la Procura Federale effettuava l'esposizione introduttiva dei fatti ed il sig. ROLANDO rendeva una ampia dichiarazione, nonché rispondeva a tutta una serie di domande rivoltegli dalle parti e dallo stesso Collegio.

A conclusione dell'udienza sia la Procura Federale che la difesa dell'incolpato chiedevano congiuntamente un rinvio per la discussione finale, richiesta che veniva accolta con differimento dell'udienza al 9.05.2025.

Tuttavia, all'udienza del 9.5.2025 la Procura Federale, prospettando che per un mero disguido organizzativo non era in grado di procedere alla discussione, chiedeva un nuovo rinvio al quale non si opponeva la difesa del Rolando, ed il Tribunale, nell'accogliere l'istanza di differimento, fissava per il 19 maggio 2025 la nuova udienza. All'udienza del 19 maggio 2025 in via preliminare l'avv. Vallese rappresentava che la complessità dei temi trattati e delle argomentazioni da articolare necessitava di un ulteriore approfondimento, per cui richiedeva un termine per il deposito di note conclusive.

Il Tribunale, nel prendere atto di quanto sopra e in assenza di osservazioni da parte della Procura Federale, fissava l'udienza di discussione per il giorno 13 giugno 2025, assegnando il termine ad entrambe le parti fino al

30 maggio 2025 per il deposito di note conclusive e il termine fino al 9 giugno 2025 per il deposito di note di replica.

Sia la Procura Federale che la difesa del Rolando facevano pervenire delle memorie conclusive: più precisamente la Procura depositava una memoria conclusionale datata 30.05.2025 e una successiva memoria conclusionale di replica datata 09.06.2025, mentre analogamente l'avv. Vallese trasmetteva una memoria di replica datata 09.06.2025.

Pertanto, all'udienza tenutasi il giorno 13.06.2025, si procedeva alla discussione e la Procura Federale formulava richiesta di condanna del Rolando alla sanzione inibitiva della radiazione e al pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00, mentre l'avv. Vallese si riportava alle conclusioni già diffusamente rassegnate in atti, anche con riferimento alle richieste istruttorie.

Il Tribunale si riservava la decisione ed all'esito della camera di consiglio decideva come da dispositivo emesso in pari data e successivamente depositato dalla segreteria sul sito della F.I.T.P.

* * * * *

E' di tutta evidenza che la vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale è connotata da profili di indubbia delicatezza in considerazione della particolare gravità delle contestazioni mosse all'incolpato che allo stato si trova a rispondere di tali condotte anche dinanzi alla giustizia ordinaria, essendo, peraltro già intervenuta una prima sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ivrea (alla quale, peraltro, il Rolando ha tempestivamente proposto impugnazione e si è in attesa della fissazione della relativa data di udienza dinanzi alla Corte di Appello).

Alla luce, tuttavia, delle osservazioni svolte sia dalla Procura Federale che dalla difesa che hanno a più riprese, affrontato tematiche sia di natura sostanziale che processuale, questo Collegio, per evidenti ragioni di ordine di trattazione delle questioni sollevate, ravvisa l'ineludibile necessità di affrontare immediatamente la questione processuale del decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare sollevata in via preliminare più volte dalla difesa dell'incolpato sia dinanzi alla Procura Federale nella fase immediatamente successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (memoria difensiva del 4.12.24) che dinanzi al Collegio (memoria difensiva del 31.01.25), questione ribadita ulteriormente durante la discussione finale.

Per ragioni di carattere sistemico e per maggiore comodità espositiva si ritiene utile riportare integralmente i passaggi argomentativi delle parti.

Nella prima memoria ex art. 98, comma 4 R.G. del 4.12.24 a firma dell'avv. Vallese, veniva sollevata al punto 4. (*"Sul decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare"*) per la prima volta l'eccezione dell'improcedibilità

dell'azione disciplinare per avvenuto decorso del termine di prescrizione (*“Richiamando la disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare di cui al Regolamento di Giustizia F.I.T.P., se si ritenesse applicabile la previsione di cui all'art. 98 comma 8 R.G., si eccepisce in questa sede il decorso del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare ivi previsto. Invero, la prescrizione decorre «dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante» ai sensi dell'art. 99, comma 2 R.G., ossia nel caso di specie da Marzo 2013 così come contestato nel capo di imputazione. A ciò si aggiunga che non sono intervenuti eventi sospensivi del termine di prescrizione. Tutto ciò premesso, quand'anche si ritenesse applicabile il termine più esteso dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui «è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione», nel caso di specie questi deve ritenersi ampiamente decorso, determinando quindi l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare”*).

Tale eccezione veniva nuovamente ribadita, come si è detto in precedenza, nella nuova memoria del 31.01.25, laddove al punto 1. (*“Sul decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare”*), venivano diffusamente elencate le ragioni poste a base di tale assunto (*“Diversamente da quanto affermato dall'Ill.mo Ufficio del Procuratore Federale nella richiesta di deferimento, la presente difesa eccepisce il decorso del termine di prescrizione, in forza della disciplina di cui all'art. 99 R.G. che prevede «Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione»*. Invero, dal tenore letterale dell'art. 99, comma 2 R.G. non può che affermarsi - analogamente alla disciplina penale - che il termine di prescrizione decorre dal momento di consumazione del fatto disciplinarmente rilevante. Una lettura diversa della disposizione in analisi, infatti, contrasterebbe manifestamente con il significato dei termini suesposti. Nondimeno l'Ill.mo Ufficio del Procuratore Federale disattende l'interpretazione della presente difesa in forza della previsione di cui all'art. 99, comma 5 R.G., che recita testualmente: *“I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale”*. La previsione anzidetta, però, non si pone in contrasto con l'interpretazione letterale dell'art. 99, comma 2 R.G. suesposta, difatti la c.d. *“rilevanza nell'ordinamento federale”* è profilo altrettanto richiamato al comma II della medesima disposizione. Cruciale, pertanto, è l'interpretazione del requisito della c.d. *“rilevanza nell'ordinamento federale”* che il Regolamento di Giustizia sportiva distingue (implicitamente) dall'esercizio dell'azione disciplinare. La c.d. *“rilevanza nell'ordinamento federale”* non può che interpretarsi in senso di sottoponibilità dell'autore della condotta all'ordinamento federale che è esclusa ove il soggetto cessi di essere tesserato. La previsione di cui all'art. 99, comma 6 R.G. suffraga tale interpretazione ove prevede che *«La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo»*. In ragione di ciò, avendo il Sig. Rolando sempre conservato la qualifica di tesserato¹, la rilevanza disciplinare era requisito pienamente integrato dall'epoca dei fatti (e conservato con il passare degli anni), tale da determinare il decorso del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare da Marzo 2013, ossia ultimo momento consumativo della condotta contestata. A riprova della correttezza dell'interpretazione compiuta dalla presente difesa, la previsione di cui all'art. 98, comma VIII R.G. dispone espressamente che ove si proceda per fatti o circostanze desunti *«da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione»*. Una diversa interpretazione della previsione di cui all'art. 99, comma II R.G. determinerebbe una violazione del diritto sancito all'art. 6 CEDU, ossia del diritto all'equo processo, ovvero un pregiudizio non solamente al principio di parità delle armi - in ragione del ricorso a un'interpretazione non letterale delle norme in via assoluta non conoscibile e non prevedibile da parte dell'incolpato - ma altresì al diritto a una ragionevole durata del procedimento, in virtù di un'assoluta irragionevolezza dei termini prescrittivi così interpretati. Si evidenzia infatti come la Corte europea dei diritti dell'uomo in plurime e recenti pronunce ha riconosciuto l'applicabilità al diritto disciplinare delle garanzie imposte dall'art. 6 CEDU (*“diritto ad un equo processo”*) - seppur differente dal diritto civile e penale espressamente richiamato dalla disposizione - in ragione della sua significativa incidenza su un diritto del singolo tale da determinare un inquadramento delle anzidette controversie in ambiti di rilievo pubblicistico. A ciò si aggiunga che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, *«gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giurisdizionali rispetto alle decisioni aventi rilevanza*

interna per l'ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale» (Cons. di Stato, 14 giugno 2018 n.5019). Per le ragioni suesposte, in caso di diversa interpretazione delle norme, all'incolpato potrebbe derivare un pregiudizio tale da determinarne il diritto al risarcimento per equivalente”).

Diversamente opinando, la Procura Federale dissentiva da tale impostazione dapprima nello stesso atto di deferimento (*“In riferimento, invece, all'eccezione pregiudiziale di prescrizione dell'azione ex adverso sollevata, giova richiamare il contenuto dell'art. 99, comma 5, del Regolamento di Giustizia F.I.T.P., che recita testualmente: “I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale”*) e successivamente nella memoria conclusionale di replica autorizzata del 09.06.25 (*“In merito alla preliminare quanto pregiudiziale eccezione sollevata dalla difesa del tesserato Ivano Rolando, relativa alla presunta intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare intrapresa dall'Ufficio del Procuratore Federale, gli odierni scriventi hanno già avuto modo di precisare che l'espressione di cui al comma 5 dell'articolo 99 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.P., in base alla quale “i termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale”, è soggetta alla interpretazione secondo cui la locuzione “è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale” deve essere riferita alla violazione, ovvero al momento in cui quest'ultima diventa rilevante e, pertanto, nota all'ordinamento federale. Ed è indubbio che, nel caso in esame, la condotta oggetto della attuale contestazione nei confronti del Sig. Rolando è divenuta “rilevante” per l'ordinamento federale quando, apparsa sui giornali la notizia del procedimento penale, allora pendente, innanzi al Tribunale di Ivrea, nei confronti del predetto, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. ne ha preso conoscenza e ha inviato la relativa segnalazione allo scrivente Ufficio”).*

Orbene, il Tribunale, stante la rilevanza della questione preliminare dedotta e alla luce dei pregevoli rilievi delle parti, non può esimersi dal richiamare il disposto normativo di cui all'art. 99 del Regolamento di Giustizia che disciplina la prescrizione dell'azione disciplinare:

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
4. Fermo quanto previsto all'articolo 98, commi 7 e 8 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Sul punto specifico il Collegio osserva che la questione dedotta - indubbiamente delicata - è stata già affrontata in precedenza dinanzi ad altri organi della Giustizia Sportiva e a tal fine merita di essere richiamata *ex multis* l'autorevole decisione n. 42/2022 della 4° Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport che, affrontando il tema della prescrizione dell'azione disciplinare in caso di fatti aventi rilevanza penale e richiamando l'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ha affermato dapprima il principio secondo cui nei casi in cui il procedimento penale derivi da condotte rilevanti in ambito penale, il fatto disciplinarmente rilevante si identifica non nella condanna subita in sede penale, bensì nei fatti commessi che hanno dato l'avvio all'azione penale, precisando che ove occorra un fatto che riveste rilievo disciplinare, la prescrizione inizia a decorrere dal preciso momento in cui quel fatto si è verificato.

Il Tribunale condivide appieno l'interpretazione normativa dell'art. 99 R.G. offerta dal Collegio di Garanzia dello Sport, ritenendola del tutto aderente ai principi di carattere generale che il legislatore sportivo ha trasfuso nella redazione del *corpus* normativo disciplinante la materia della giustizia sportiva, osservando che effettivamente la prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui quel fatto "occorre", come testualmente previsto dall'art. 45, co. 2, del Codice della Giustizia Sportiva, non necessitando, ai fini del riconoscimento della rilevanza disciplinare del medesimo fatto, che sia stata preventivamente accertata la sua rilevanza anche in sede penale.

Non può, inoltre, accedersi alla diversa interpretazione della Procura Federale secondo cui, richiamando l'art. 99, comma 5 R.G., il termine di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrerebbe dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

Va precisato che secondo costante giurisprudenza (anche federale e del Collegio di Garanzia dello Sport), il significato di "posizione rilevante" comprende, tipicamente:

- la qualità di tesserato in attività (es. atleta, allenatore, giudice di gara)
- il ruolo di affiliato, dirigente, delegato, membro di consiglio federale o regionale, o altre cariche ufficiali
- partecipazione attiva in gare, competizioni o ruoli istituzionali regolati dalla FITP

In sintesi, *“posizione rilevante nell’ordinamento federale”* indica un legame concreto, formale e continuativo con la Federazione (tesseramento, incarico, ecc.), e solo da quel momento decorre il termine di prescrizione; se il legame si interrompe, anche il computo del termine viene sospeso fino a eventuale riacquisizione.

Orbene, nel caso di specie è stato acclarato che il ROLANDO ha sempre mantenuto la qualifica di tesserato nel corso di tutti questi anni (dal 2009 a tutt’oggi)

Tanto premesso, va ricordato che i fatti disciplinarmente rilevanti - ed oggetto del procedimento penale - sarebbero stati commessi tra il settembre 2009 ed il marzo 2013, mentre l’indagine federale è stata iscritta nel registro dell’Ufficio del Procuratore Federale della F.I.T.P. in data 17 maggio 2024, per cui, in considerazione di quanto previsto dall’art. 98 R.G., il termine di prescrizione dell’azione disciplinare della Procura Federale era già ampiamente decorso.

Infine, il Tribunale ritiene del tutto ultroneo affrontare qualsivoglia questione di merito, stante la pregiudizialità della questione preliminare della prescrizione dell’azione disciplinare risolta nei termini sopraindicati

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

VISTI l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale;

VISTA la regolarità delle comunicazioni all’interessato della data del dibattimento e degli addebiti contestati;

VISTI gli atti del procedimento e udite le richieste del Procuratore Federale e del Procuratore Aggiunto presenti all'udienza del 13.06.25, come da relativo verbale redatto in pari data;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di ROLANDO Ivano in ordine ai fatti contestati nel capo di incolpazione per essere l’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale estinta per prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 99, commi 1, 2 e 4 del Regolamento di Giustizia.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

Il pagamento integrale delle sanzioni pecuniarie dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS — Stadio Olimpico — Curva Nord — Ingresso 44 — scala G — 00135 Roma, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, codice IBAN IT31Y0100503309000000000008 (Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia CONI 6309) entro 30 giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.

Si avvisano i destinatari del provvedimento che hanno la facoltà di pagare la metà della sanzione irrogata nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di quindici giorni dalla medesima data di comunicazione del provvedimento.

Infine, si avvisano i destinatari del provvedimento che se il pagamento integrale è effettuato dopo il termine di trenta giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure oltre i termini più lunghi fissati dall'organo giudicante, la sanzione pecuniaria sarà gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.

Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate dalla parte interessata, previa proposizione del reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della decisione o della motivazione, a seconda dei casi (artt. 57, comma 4, 86, comma 7, e 88 RG).

Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o per posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente (art. 93 RG).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito

Così deciso in Camera di Consiglio tenutasi da remoto il 13.06.25

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

PRESIDENTE

Avv. Fulvio Brizio

COMPONENTE

avv. Orazio Cicatelli

COMPONENTE

avv. Silvia Piga

SEGRETARIO